

Rassegna stampa del 8/11/2018

- » La pace fiscale parte martedì
- » Il questionario blocca il condono
- » Il condono per il Centro Italia sana piani extra e verande
- » Transfer pricing al muro
- » Rinnovabili, idroelettrico incentivato

Vademecum delle Entrate: atti definibili ed esclusi, calendario, rate e modalità

La pace fiscale parte martedì

Entro il 13 si paga per le adesioni non perfezionate

DI DULIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Il primo appuntamento con le sanatorie è per il 13 novembre: è questa la data entro la quale dovranno essere versate le somme risultanti dalle adesioni sottoscritte ma non perfezionate alla data di entrata in vigore del dl 119. Per il successivo 23 novembre, invece, primo appuntamento per gli avvisi di accertamento non impugnati come pure per la definizione degli inviti al contraddittorio. Questo, in estrema sintesi, il «calendario» diffuso dall'agenzia delle entrate attraverso il proprio sito agenziaentrate.gov.it in relazione alle scadenze previste dall'articolo 2 del dl n. 119 del 2018 contenente le previsioni in materia di definizione agevolata degli atti a contenuto impositivo diversi dai pvc e dunque di accertamenti, inviti al contraddittorio e adesioni.

Gli accertamenti con adesione. Nel mini vademecum diffuso dalle entrate, in tema di accertamenti con adesione sottoscritti e non perfezionati al 24 ottobre si fa riferimento, ovviamente, alla data di versamento delle somme dovute in base all'accordo. Di fatto, il caso può essere quello del contribuente che ha sottoscritto l'atto esattamente il giorno di entrata in vigore del decreto e che, dunque, ha ancora margine per il pagamento delle somme dovute in termini di imposte senza sanzioni ed interessi. In questo caso, dunque, potrà provvedere entro il prossimo 13 novembre pagando in una unica soluzione oppure suddividendo il pagamento del dovuto secondo la rateazione prevista dal decreto e, dunque, in venti rate trimestrali di pari importo. L'Agenzia

delle entrate risolve poi una questione di operatività sollevata spesso in questi giorni e riferita al codice tributo utilizzabile per il pagamento. L'indicazione che viene data è quella prevista e cioè la necessità di utilizzare il codice tributo «ordinario» dell'atto senza, naturalmente, versare sanzioni e interessi. Il codice in questione è quello che si trova nel facsimile di F24 consegnato dall'ufficio al

Sarebbe opportuno, in sede di conversione del decreto, anche in considerazione del lasso temporale intercorrente tra il primo versamento e la successiva rata prevedere la possibilità che in detta situazione i successivi pagamenti possano essere effettuati senza sanzioni e interessi nonostante l'avvenuto perfezionamento. Questo per non penalizzare quei contribuenti maggiormente solerti nel pagamento.

Avvisi di accertamento. Il presupposto per la definizione delle imposte dovute in

Come funziona la pace fiscale

<i>Atti definibili ai sensi dell'art. 2 dl 119/2018</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione • Gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento. • Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del dlgs n. 218 del 1997, che disciplina l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
<i>Atti esclusi</i>	<p>Gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione riguarda anche gli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa. Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge. Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l'istanza di accertamento con adesione</p>
<i>I termini per il versamento</i>	<p>Il termine di versamento dell'importo dovuto scade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 23 novembre 2018 per l'invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018 • il 13 novembre 2018 per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018 • il 23 novembre 2018 per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione
<i>Le rate</i>	<p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro i termini sopra evidenziati. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Non è possibile la compensazione</p>
<i>Modalità di pagamento</i>	<p>Per ogni tipologia di atto definibile si usano, di fatto, i codici tributo delle imposte contenuti negli F24 «originari»</p>

base agli accertamenti nonché in base agli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto legge, è la potenziale impugnabilità alla data del 24 ottobre 2018. Questo significa, per esempio, che in caso di avvenuta presentazione di una istanza di accertamento con adesione si potrà verificare che:

- non vi è stata sottoscrizione dell'atto di adesione al 24 ottobre e si potrà definire l'accertamento con pagamento entro il 23 novembre ovvero, se più ampio, entro il termine che al 24 ottobre era pendente per l'eventuale impugnazione;

- vi sia stata sottoscrizione dell'atto di adesione entro il 24 ottobre rientrando dunque nell'ipotesi già vista in precedenza.

Per converso, laddove entro il 24 ottobre scorso l'avviso di accertamento sia stato oggetto di impugnativa, si rientrerà nell'ipotesi di possibile definizione a norma dell'articolo 6 del decreto legge in tema di liti pendenti. Va osservato che

nelle indicazioni apparse sul sito dell'Agenzia si nega la possibilità di definizione ai sensi dell'articolo 2 del decreto per «gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legge». Vi è dunque un passaggio, non del tutto chiaro, che sembrerebbe fare riferimento all'ipotesi della impugnativa dell'accertamento dopo il 24 ottobre rimandando alla possibilità di chiusura come lite pendente cosa che, sulla base del dato normativo, non appare però percorribile.

Altre indicazioni. Nelle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria si precisa come:

- rientrino tra gli atti definibili anche gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati e notificati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 421 a 423 della legge n. 311 del 2004 a condizione che non si siano resi definitivi ovvero siano stati impugnati;

- non rientrano nella definizione gli atti derivanti dalle procedure di voluntary disclosure.

—© Riproduzione riservata—

Il questionario blocca il condono

ACCERTAMENTO

È possibile definire un accertamento Irpef notificato il 28 ottobre 2018, preceduto da attività di richiesta di presentazione documenti e risposte a questionari avvenuta prima del 24 ottobre?

La risposta è negativa. La nuova definizione agevolata degli avvisi di accertamento prevista dal decreto sulla pace fiscale, mediante il pagamento delle sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi, è ammessa solo se l'atto è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (articolo 2, comma 1 del Dl 119/2018). Pertanto, al fine di rientrare nella definizione, è necessario che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, a quella data, non sia stato impugnato, ma sia ancora impugnabile ossia che a quella data non siano trascorsi 60 giorni dalla sua notifica o 150 giorni nel caso in cui sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Ne consegue, dunque, che è definibile un atto notificato, ad esempio, il 20 giugno 2018 per cui è stata presentata istanza di accertamento con adesione, trattandosi di atto notificato prima del 24 ottobre 2018 e ancora impugnabile. Sommando, infatti, la sospensione feriale di 31 giorni (dal 1 al 31 agosto 2018) e la sospensione di 90 giorni a seguito di accertamento con adesione, il termine per il ricorso scade il 18 dicembre 2018.

Nel caso prospettato nel quesito, peraltro, non sarà possibile neanche avvalersi della cosiddetta dichiarazione integrativa speciale prevista dall'articolo 9 del Dl 119/2018.

Infatti, la predetta disposizione introduce una dichiarazione integrativa speciale, caratterizzata, tra l'altro, dalla disapplicazione delle sanzioni e degli interessi, consentendo al contribuente di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor imponibile ai fini delle imposte dirette, Irpef e/o minori ritenute, per quanto concerne la dichiarazione del sostituto d'imposta. Più precisamente, l'integrativa speciale rappresenta una dichiarazione integrativa in aumento, che può essere presentata entro il 31 maggio 2019 e riguarda solo dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ossia le dichiarazioni presentate per gli anni dal 2013 al 2016.

Tuttavia, l'articolo 9, comma 7, lettera b) del Dl 119/2018 stabilisce che la presentazione dell'integrativa speciale è preclusa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza, come nel caso descritto, di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura.

ROSANNA ACIERNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il condono per il Centro Italia sana piani extra e verande

DECRETO GENOVA

La norma consente la regolarizzazione con meno di 5.200 euro

Il premier Conte su Ischia: «In presenza di vincoli le case saranno demolite»

Giuseppe Latour

Un intervento su una parte strutturale, come una trave, un pilastro o un muro portante. La realizzazione di un'apertura, come una finestra. Un cambio di destinazione d'uso, magari effettuato portando una sala da pranzo in un garage. E ipotesi di ampliamento di volume degli edifici: sopraelevazioni, fino ad aggiungere un intero piano, o chiusure di balconi.

È molto ampio il ventaglio di lavori che, analizzando le pieghe del decreto Genova, sarà possibile sanare, in deroga alle previsioni ordinarie del Testo unico edilizia, in fase di ricostruzione nei 140 Comuni inseriti nel cratere del sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Una forbice allargata molto dall'ultimo passaggio, che prevede un riferimento alle regole sui piani casa regionali: così si rendono sanabili abusi che rientrano nel tetto del 20% extra di cubatura. Resta, soprattutto, una limitazione: deve trattarsi di opere che risultino compatibili «con la disciplina vigente al momento della presentazione del progetto». Questo esclude la sanatoria di edifici totalmente abusivi, ma non taglia le gambe agli abusi parziali.

Se nella versione originaria della norma, inserita nella legge di conversione del decreto Terremoto, gli interventi possibili erano pochi, adesso il catalogo si è allargato di moltissimo. E comprende opere e manutenzioni relative a parti strutturali dell'edificio, ma non solo. Sono adesso possibili i cambi di destinazione d'uso. Che, in concreto, significa utilizzare un immobile o parte di esso per uno scopo differente rispetto a quello per il quale era stato originariamente registrato. Ma sono ammessi anche lavori di trasformazione che, in tutto o in parte, rendono l'immobile diverso dal precedente. Un caso tipico può essere quello dell'apertura di una finestra. Grazie all'aggancio con il limite del 20% del piano casa, poi, sarà possibile andare ancora oltre. E sanare l'aumento di volume del proprio immobile. Venti punti sono una percentuale che, in linea teorica, consente interventi molto rilevanti, purché compatibili con le norme in vigore: realizzazione di verande, chiusura di balconi, aggiunta di piani.

Ed è proprio in questi casi che si incasserà il beneficio maggiore dalla sanatoria. La norma, infatti, consente di condonare questi interventi pagando solo un obolo, compreso tra 516 e 5.164 euro. L'entità della sanzione sarà commisurata all'aumento di valore scaturito dalla sanatoria dell'abuso. Non viene menzionato, invece, il pagamento di altre sanzioni in caso di abuso, che in regime ordinario arriverebbero anche al doppio degli oneri di costruzione e che, con importi che facilmente superano qualche decina di migliaia di euro, costituiscono di fatto un deterrente alla possibilità di sanare un'opera abusiva (anche se conforme alle normative urbanistiche).

Resta, intanto, aperta la diafrasi sull'articolo 25 del decreto, che contiene la sanatoria su Ischia. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito che la norma non fa altro che accelerare procedure in corso, dal momento che «a Ischia ci sono 28 mila domande di condono di oltre 20 anni fa». Resta fermo che, laddove per le case da regolarizzare «ci siano vincoli idrogeologici o altri vincoli, la regolarizzazione non andrà concessa e si dovrà procedere alla demolizione».

Cassazione: basta evidenziare i prezzi più bassi rispetto al mercato

Transfer pricing al muro

Il fisco non deve provare i risparmi ottenuti

DI DEBORA ALBERICI*

La Cassazione torna alla carica sul transfer pricing. Il fisco può infatti contestare i ricavi in nero solo dimostrando che le transazioni commerciali fra le imprese collegate hanno prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Non è necessario, quindi, che l'amministrazione provi il risparmio d'imposta per la società contribuente. Applicando il principio generale antielusivo, la Corte di cassazione - sentenza n. 28335 del 7 novembre 2018 - ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. In un momento storico nel quale il problema elusione sembrava ormai accantonato dall'ultima riforma fiscale e il transfer pricing sempre più difficile da dimostrare, la sezione tributaria cambia nuovamente le carte in tavola con una motivazione che stona rispetto agli orientamenti più recenti. In sentenza si legge infatti che le norme non integrano una disciplina antielusiva in senso proprio, ma sono finalizzate alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull'amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il

concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9 del tuir. Tale conclusione, del resto, risponde alla ratio della normativa che va rinvenuta «nel principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9 del Modello di Convenzione Ocse», sicché la valutazione in base al valore normale investe la «sostanza economica dell'operazione che va confrontata con analoghe operazioni realizzate in circostanze comparabili in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti». Di diverso avviso la Procura che ha invece chiesto di bocciare il ricorso delle Entrate.

**cassazione.net*

LIMATO IL DM

Rinnovabili, idroelettrico incentivato

DI CINZIA DE STEFANIS

Via libera del ministero dell'ambiente al decreto sul sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con novità. Il bonus amianto verrà concesso non solo all'energia emessa, ma anche a quella prodotta. La geotermia viene esclusa dagli incentivi e si prevede un aumento dell'8% della tariffa per le mini-idroelettrico ed eolico. Questo è quanto risulta a ItaliaOggi in merito alla bozza di decreto Mise-MinAmbiente, inviata all'Arera (l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sul sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Fer), che definisce incentivi e modalità di accesso. Una volta ricevuta l'approvazione formale dell'autorità, il decreto (si veda ItaliaOggi 24 ottobre 2018) passerà nelle mani della Conferenza regioni, quindi sul tavolo della Corte dei conti, prima di volare a Bruxelles per l'ultimo ok.

Continuità legislativa. Il nuovo dm Fer si pone in continuità col precedente decreto ministeriale 23 giugno 2016, a cui rinvia per definizioni, procedure e tutta una serie di previsioni che vengono semplicemente confermate. Anche il nuovo decreto, pur prevedendo registri e aste fino al 2021, introduce un principio di salvaguardia rappresentato dal costo massimo indicativo annuo degli incentivi, di 5,8 mld di euro.

Il nuovo Dm Fer conferma, come requisito per partecipare alle procedure d'asta, la solidità finanziaria ed economica adeguata all'entità dell'intervento, dimostrata anche in questo sia attraverso la dichiarazione di un istituto bancario, sia attraverso la capitalizzazione del soggetto richiedente, calcolata secondo i medesimi criteri e le medesime proporzioni previste dal dm 2016.

Doppia cauzione provvisoria e definitiva. Viene, inoltre, confermato l'oramai consolidato meccanismo della doppia cauzione. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti trasmettono:

- una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al 120° giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;

- l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.